

D.L. 8-6-1992 n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).

TITOLO I

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme ad esso collegate

Capo I

Prove

1. ... ⁽²⁾.

(2) Soppresso dalla [legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356](#).

(commento di giurisprudenza)

12-sexies. *Ipotesi particolari di confisca.*

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'[art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in

valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ⁽⁶⁹⁾.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con [D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43](#).

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli [articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni ⁽⁷⁰⁾.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona ⁽⁷¹⁾.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#) ⁽⁷²⁾.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel [D.L. 14 giugno 1989, n. 230](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 1989, n. 282](#). Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette ⁽⁷³⁾
⁽⁷⁴⁾.

4-*bis* Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli *articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno ⁽⁷⁵⁾.

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla *legge 20 ottobre 1990, n. 302*, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato ⁽⁷⁶⁾.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato ⁽⁷⁷⁾.

(69) Comma così modificato prima dall'*art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45*, poi dall'*art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228*, dal comma 220 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e, infine, dal comma 3 dell'*art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(70) Comma aggiunto dal comma 220 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(71) Comma aggiunto dall'*art. 10-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 7 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(72) Comma aggiunto dall'*art. 10-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(73) Articolo aggiunto dall'*art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 6, L. 7 marzo 1996, n. 108* e l'*art. 145, comma 64, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(74) La Corte costituzionale, con *ordinanza 22-29 gennaio 1996, n. 18* (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-sexies*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con *ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 378* (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale) e con *ordinanza 22-28 marzo 2000, n. 88* (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-sexies*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(75) Comma aggiunto dall'*art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45*, modificato dalla lettera b) del comma 7 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94* e, infine, così sostituito dal comma 2 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(76) Comma aggiunto dall'*art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 luglio 2003, n. 263*.

(77) Comma aggiunto dall'*art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45*.